

altro mezzo di amovibilità, o a sciogliere lo stato delle famiglie ed inauguri un sistema di sospetto, che credo la magistratura assolutamente non meriti.

Il magistrato sarebbe inamovibile nella sua sede, come già abbiamo detto, ma se per caso, la figlia si innamora dell'avvocato principe del distretto, in cui il padre esercita la sua funzione, questi deve o rinunciare alla felicità della figlia o diventare amovibile ed essere traslocato da una parte all'altra del nostro paese.

Io credo che questo sia un inconveniente gravissimo che, essendo basato soltanto sul sospetto della magistratura, deva essere assolutamente abbandonato, tanto più, onorevole ministro, che la disposizione dell'articolo è dettata non dal sospetto e dalla colpa del magistrato e nemmeno dalla colpa del figlio, del parente, del cognato, del nipote, ma (siamo avvocati e purtroppo lo sappiamo) dal sospetto e dalla colpa del cliente.

CIMORELLI. Ed anche dell'avvocato.

GRAFFAGNI. Io non lo credo. Noi siamo migliori della nostra fama, perchè, ad esempio, non aggiungeremmo al patrocinio di una causa un avvocato, parente del consigliere che deve giudicare, perchè stimiamo tanto quel magistrato che, se si avvede che in quella causa fu nominato per avvocato un suo parente, siamo certi che si astiene.

FORTIS, *relatore*. E questo è già un inconveniente.

GRAFFAGNI. È quello che dico.

Gli inconvenienti, dunque, che l'articolo produrrebbe, sono gravi e tali da doversi combattere.

Il magistrato non è insospettabile solo perchè il figlio è lontano o il parente non presso di lui, ma diventa tale per la sua condotta e per la sua rispettabilità.

Potete farne di queste leggi con questi divieti ma non riuscirete a rialzare il prestigio della magistratura, anzi l'abbasserete, mostrando che è sospettabile.

Del resto, la disposizione non serve a nulla perchè se il figlio o il parente non esercitano la professione di avvocato nel distretto, in cui il padre esercita la sua funzione, nulla impedisce che essi firmino pure la conclusionale in una causa pendente nel distretto, e che vengano consultati, che scrivano al padre o al parente.

Non si ovvia agli inconvenienti e si deprime il prestigio della magistratura, quindi sarei assolutamente contrario.

Il secondo comma poi, relativo alla Cassazione, a dir vero, lo trovo del pari inutile.

Anzitutto dobbiamo credere che un magistrato, quando con lunga carriera è arrivato a esser membro del Supremo collegio, debba essere insospettato, qualunque sia il vincolo che abbia con le persone che patrocinano la causa.

Secondariamente poi, in linea penale, ad esempio, la disposizione non serve a nulla perchè la Cassazione penale di Roma decide le cause di tutta Italia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Anche la civile, in certe materie.

GRAFFAGNI. Sì, anche la civile in certi casi, in materia di conflitti, ecc. E allora perchè si stabilisce l'impossibilità di abitare nello stesso distretto quando il parente avvocato può esercitare la stessa influenza, anche se è nel distretto di un'altra Corte di appello? Quindi anche qui si ha la sospettabilità del magistrato senza avervi rimedio.

Ritengo (e ripeto il concetto che deve essere nella nostra coscienza) che il magistrato non deve essere sospettato con una legge che lo guardi sempre con le lenti del sospetto; che non fa che abbassare tutto il prestigio e, col prestigio, la dignità, e quindi non più quella soddisfazione della stimabilità che serve tanto anche all'esercizio di quella professione. Il magistrato deve essere contento, lieto e superbo di avere la somma delle funzioni di un paese, quella di amministrare la giustizia.

Per queste ragioni io credo che il nostro ministro, che è tanto rispettabile uomo, vorrà rinunciare a questa disposizione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti, dei quali alcuni sono soppressivi, altri sostitutivi.

L'onorevole Guarracino propone di sopprimere i primi tre commi. L'onorevole Guarracino ne ha già svolto ampiamente le ragioni. Ma tuttavia, come ho detto prima, purchè usi discrezione, gli do facoltà di parlare.

GUARRACINO. In omaggio alle prescrizioni del regolamento ed in ossequio alle giuste osservazioni dell'onorevole Presidente, non ripeterò le ragioni che ebbi ad esporre nella tornata, se non erro, del 21 marzo decorso. Mi riporto a quello che dissi allora, aggiungendo solo questo: che non sono